



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali

Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2023.

Delibera di Giunta Regionale 14 dicembre 2023 n. 44/18, integrata con Delibera di Giunta Regionale 22 maggio 2024, n. 14/58.

FAQ

Aggiornate al 30 luglio 2024

Viale Trieste 186 - 09123 Cagliari

eeil.servizio.entilocali@regione.sardegna.it — enti.locali@pec.regione.sardegna.it



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali

**FAQ
Aggornate al 30/07/2024**

- 1. Due Comuni montani intendono partecipare all'avviso "Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane", possono associarsi e presentare domanda o la partecipazione al bando è preclusa ai comuni, sia in forma singola che associata?**

In riferimento al quesito, così come previsto dall'avviso all'"**Articolo 2 - Soggetti beneficiari** - Possono partecipare alla presente procedura:

- le Comunità Montane

- le Unioni di Comuni composte da Comuni totalmente o parzialmente montani di cui alla Legge 25 luglio 1952 n. 991.

È ammessa la partecipazione tra due o più soggetti in associazione", la partecipazione è ammessa alle Comunità Montane e alle Unioni di Comuni composte da Comuni totalmente o parzialmente montani. I suddetti Enti (Unioni di Comuni e Comunità Montane) possono eventualmente associarsi tra di loro. Mentre il Comune in forma singola o in forma associata con altri Comuni non potrà presentare istanza.

- 2. Visto l'avviso pubblico per il fondo montagna 2023, Vi chiedo ulteriori chiarimenti riguardo gli interventi che possono essere realizzati con la linea di intervento I).**

In base a quanto disposto dall'articolo 6, punto 6, dell'Avviso Pubblico "**Saranno finanziabili esclusivamente le spese relative agli interventi di investimento proposti ossia ai lavori, alle forniture ed ai servizi solo se strettamente connessi all'attuazione degli interventi di cui all'art. 3**".

Si chiarisce inoltre che:

- All'interno di ogni linea di intervento possono essere presentate iniziative a valere su una o più azioni per un massimo di **tre azioni** (art. 6 avviso);
- Per quanto riguarda la possibilità di realizzare gli interventi che ricadono in aree non montane si precisa che ai sensi dell'art. 5 dell'avviso "Gli interventi dovranno essere localizzati esclusivamente all'interno dei **territori comunali classificati totalmente o parzialmente montani** di cui alla Legge 25 luglio 1952 n. 991. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento risultino articolati **anche su territori comunali non classificati** totalmente o parzialmente montani all'interno del soggetto proponente, dovrà essere dimostrata la loro integrazione funzionale con l'intero intervento";
- È fondamentale che gli interventi garantiscano forme di unitarietà progettuale al fine di evitarne la dispersione e favorire la massimizzazione gli effetti per linea d'azione, si ricorda che ai sensi dell'art. 9 se questa condizione non sarà soddisfatta l'istanza sarà considerata inammissibile.
- In generale gli interventi ammessi sono quelli che costituiscono investimenti, pertanto sono ammessi interventi per es. di lavori, servizi e forniture che costituiscono spese di investimento (non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali

per es. manutenzioni ordinarie), in particolare l'acquisto per es. di determinate forniture (mezzi elettrici) dovrà essere giustificato all'interno di un intervento di mobilità sostenibile.

- 3. In caso di presentazione dell'istanza da parte di un'Unione di Comuni in cui il progetto preveda più interventi, gli stessi devono essere distribuiti tutti su tutti i Comuni o in alcuni di essi? Per le specificità di alcuni territori a livello ambientale, possono essere localizzati solo in determinate aree?**

Gli interventi previsti nel progetto non necessariamente devono essere localizzati in tutti i Comuni facenti parte dell'Unione.

- 4. In riferimento ai contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1, comma 593. Annualità 2023, nell'avviso in argomento i soggetti beneficiari sono i Comuni montani di cui alla Legge 25 luglio 1952 n. 991, dove purtroppo il Comune di XXXX non risulta essere presente in quanto individuato come territorio "montano" in virtù della circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze. Considerato che i paesi confinanti rientrano nell'elenco dei comuni montani di cui alla Legge 991/1952 e tenuto conto che il territorio ha caratteristiche analoghe a quelle dei paesi limitrofi e pertanto subisce gli stessi disagi, è possibile inoltrare la richiesta di contributo?**

In riferimento al quesito si precisa che la circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze *"Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h), - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984."*, non individuava il comune di XXXX come comune montano.

Sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare (art. 1, Legge 25 luglio 1952 n. 991).

Inoltre, così come previsto dall'avviso all'Articolo 2 - Soggetti beneficiari - Possono partecipare alla presente procedura:

- le Comunità Montane
- le Unioni di Comuni composte da Comuni totalmente o parzialmente montani di cui alla Legge 5 luglio 1952 n. 991.

- 5. Ieri si è riunita l'Assemblea dei Sindaci per deliberare in merito alla partecipazione al bando FOSMIT. In tale occasione su 16 sindaci si sono presentati in 14, 12 hanno votato a favore, 1 si è astenuto e 1 ha votato contro. L'art. 8 chiede gli atti deliberativi degli Enti locali coinvolti. Quante delibere dobbiamo raccogliere? 16 delibere (una per ogni comune facente parte della Comunità Montana) oppure 14 (quanti i presenti alla seduta) oppure solo 12 (quanti hanno manifestato di voler partecipare)? come dobbiamo procedere?**

In riferimento al quesito si precisa che l'art. 8 dell'Avviso pubblico specifica che solo in caso di due o più soggetti in associazione (più Unioni di Comuni o Comunità Montane) debbano presentarsi più delibere quindi è sufficiente allegare la deliberazione della Comunità Montana.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali

6. Si chiede se è possibile da parte dell'unione dei comuni presentare più di un progetto, per esempio un progetto su due comuni e un altro progetto su altri comuni.

Cerco di spiegarmi meglio

Un'Unione dei comuni può presentare due delibere per partecipare a due progetti?

Una delibera per due comuni con due linee di intervento

Una delibera per altri comuni con due linee di intervento?

Chiedono questo perché sarebbero progetti molto diversi e non collegabili come invece chiede il bando

Si precisa che l'art. 6 dell'Avviso pubblico prevede che si possano presentare istanze su entrambe le linee d'intervento. Per la stessa Unione dei Comuni si potranno presentare, quindi, al massimo n. 2 istanze (n. 1 istanza per la linea d'intervento I e n. 1 istanza per la linea d'intervento II).

L'istanza dovrà contenere **un unico progetto ed un'unica delibera**. All'interno della stessa istanza potranno essere previste al massimo n. 3 azioni.

Gli interventi dovranno garantire forme di unitarietà progettuale al fine di evitarne la dispersione e favorire la massimizzazione gli effetti per linea d'azione.

7. In riferimento all'avviso "Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2023", considerato che per l'annualità 2022 la Comunità Montana XXXX ha ottenuto il finanziamento partecipando al bando con i comuni montani dell'unione dei comuni YYYY, per l'avviso corrente potrebbe partecipare come singolo ente richiedente?

In riferimento al quesito si chiarisce che nulla osta alla partecipazione della Comunità Montana come singolo ente.